



## FASCICOLO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021: 15 PUNTI PER RIPARTIRE



[WWW.FLCCGIL.IT](http://WWW.FLCCGIL.IT)



**FLC CGIL**

**ORA E SEMPRE  
CONOSCENZA**

*Hanno contribuito alla stesura del fascicolo*

*Manuela Calza  
Americo Campanari  
Gigi Caramia  
Gianni Carlini  
Armando Catalano  
Stefania Chiodi  
Massimiliano De Conca  
Roberta Fanfarillo  
Maria Grazia Frilli  
Raffaele Miglietta  
Manuela Pascarella  
Graziamaria Pistorino  
Alessandro Rapezzi  
Anna Maria Santoro*

*In redazione Fabio Mancini  
Editing a cura di Anna Villari*

*Il fascicolo è stato chiuso in redazione il 30 agosto 2020.  
Verrà aggiornato nel caso di interventi legislativi o normativi che dovessero modificare i contenuti dei temi trattati.*

Premessa.....	4
1. Il protocollo d'intesa nazionale sulla sicurezza .....	5
2. Attività di recupero di inizio d'anno (PIA e PAI).....	7
3. Autonomia scolastica: la flessibilità oraria.....	9
4. Linee guida didattica digitale integrata.....	11
5. Assunzioni a tempo determinato docenti: GPS e graduatorie di istituto.....	13
6. La ripartenza del sistema integrato 0-6 .....	15
7. Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.....	16
8. Valutazione del sistema scolastico e nuove modalità di valutazione degli studenti	17
9. Il piano nazionale scuola digitale: risorse, equipe territoriali .....	20
10. Fondi europei e programmi operativi.....	22
11. Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole .....	24
12. Il lavoro ata: in sicurezza per la ripartenza .....	26
13. Tavolo tematico sulla valorizzazione e revisione dei profili ATA .....	28
14. L'organico aggiuntivo .....	30
15. Il punto su regolazione didattica a distanza, risorse di scuola, decreto "agosto" .	32

Scarica il fascicolo in formato .pdf: [www.flcgil.it/@3957856](http://www.flcgil.it/@3957856)

## **PREMESSA**

di Francesco Sinopoli

L'anno scolastico 2020/2021 parte tra molte e inedite difficoltà: la riapertura delle scuole in presenza, con l'incognita di una possibile nuova diffusione del contagio da Covid-19, rende problematiche le operazioni di avvio dell'anno scolastico.

Certamente, come FLC CGIL, abbiamo più volte ribadito che riteniamo estremamente povero e diseguale il modello di didattica che si è dovuto realizzare a distanza durante i lunghi mesi di chiusura che hanno attraversato l'anno scolastico 2019/2020. Tantissimi studenti sono rimasti esclusi da qualsiasi forma di apprendimento scolastico, soprattutto i più deboli, coloro che per diversi motivi non ricevono supporto dall'ambiente familiare e territoriale, supporto economico, sociale o culturale; coloro che, in ragione della fascia d'età o delle diverse abilità, non sono in condizione di accedere agli strumenti informatici. Abbiamo sostenuto, pertanto, la necessità della scuola in presenza in condizioni di sicurezza.

Da subito abbiamo dato disponibilità, come è accaduto per gli esami di Stato, a confrontarci per individuare una cornice che servisse a tradurre nelle scuole le linee guida del CTS e abbiamo sottoscritto il protocollo d'intesa nazionale sulla sicurezza per garantire l'avvio dell'anno scolastico; il protocollo però non è un *passepertout* per riaprire le scuole, sono necessari ulteriori provvedimenti di legge ad hoc, di cui sollecitiamo l'urgente predisposizione, con un significativo cambio di rotta rispetto alle politiche di tagli che hanno attraversato la scuola.

Il nostro fascicolo di inizio anno si propone di fornire a docenti, dirigenti e personale ATA, che insieme danno forza alla *comunità educante*, un essenziale strumento di orientamento tra le principali novità normative che accompagneranno la scuola in questa fase complicata e difficile.

Come sempre, siamo al fianco dei lavoratori della scuola per sostenere una istituzione centrale per la tenuta democratica del nostro Paese, a tutela del diritto fondamentale all'istruzione, che la nostra Costituzione assegna al sistema scolastico.

# 1. IL PROTOCOLLO D'INTESA NAZIONALE SULLA SICUREZZA

## La situazione attuale

Il [protocollo per la ripartenza in sicurezza](#), [sottoscritto il 6 agosto](#) fra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell'Istruzione, anche a seguito dell'esperienza positiva del protocollo per gli esami di stato, è un documento di impegno politico fondamentale, perché definisce impegni e responsabilità sulle azioni imprescindibili per garantire la ripresa delle attività didattiche a scuola.

Per titoli, possiamo sintetizzare così il contenuto del Protocollo:

- svolgimento delle relazioni sindacali a livello nazionale, regionale e di scuola sulle materie oggetto del protocollo
- istituzione di servizio di help desk a disposizione per tutte le scuole e con un numero verde attivo a partire dal 24 agosto prossimo.
- costituzione di un tavolo nazionale permanente con tutti i sindacati firmatari e alla presenza anche del ministero della salute.
- apertura di tavoli regionali permanenti presso ogni USR con la presenza anche degli Enti locali.

Inoltre, si prevede l'impegno del Ministero a:

- invitare le scuole a comunicare alle famiglie le procedure adottate;
- monitorare costantemente la situazione attraverso gli USR;
- fornire supporto alla formazione;
- fornire assistenza amministrativa e contabile alle scuole sull'utilizzo delle risorse;
- fornire tempestivamente al commissario l'elenco dei fabbisogni;
- attivare la collaborazione con il ministero della salute, il commissario straordinario e l'autorità garante della privacy per l'attivazione di test diagnostici per tutto il personale, test che saranno "volontari, gratuiti ed effettuati non a scuola ma presso strutture di medicina di base";
- richiedere al commissario straordinario di provvedere alla distribuzione di mascherine, gel disinfettanti e ulteriori DPI previsti;
- prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione di casi sospetti;
- provvedere all'individuazione per tutte le scuole del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili;
- fornire tempestivamente, e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei lavoratori fragili.

## Le nostre valutazioni

Valutiamo positivamente il risultato ottenuto con il protocollo nazionale, perché rappresenta un punto di riferimento e un utile strumento di lavoro a cui le scuole potranno riferirsi per organizzare la ripartenza di settembre e per gestire tutte le operazioni connesse all'attuazione delle misure di sicurezza legate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus.

Di notevole rilevanza politica la dichiarazione congiunta Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali che indica le priorità sulle quali deve concentrarsi l'azione di governo al fine di creare le precondizioni per la ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche.

## Le indicazioni per le scuole

È necessario quest'anno più che mai attivare in tempo utile, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, il tavolo con le RSU per agire le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del Ccnl in materia di sicurezza: informazione, confronto e contrattazione.

Per questo sarà importante organizzare per tempo la riunione di servizio con il personale ATA in modo da acquisirne le proposte ai fini della predisposizione del piano delle attività

proposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (art. 53 comma 1 CCNL 29 novembre 2007 come modificato dall'art. 41 c. 3 CCNL 19 aprile 2018).

Altrettanto importante è l'integrazione del documento di valutazione dei rischi DVR con il coinvolgimento del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e del medico competente. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) bisogna sottoporre le integrazioni e convocare tempestivamente il servizio di Prevenzione e Protezione per l'illustrazione del documento e per una prima valutazione delle misure in esso previste.

Al dirigente scolastico spetta informazione e formazione puntuale di tutto il personale.

Valutare l'opportunità di istituire, ai fini di una maggiore condivisione tra le varie componenti scolastiche, una commissione per monitorare le attività oggetto del protocollo.

## 2. ATTIVITÀ DI RECUPERO DI INIZIO D'ANNO (PIA E PAI)

### La situazione attuale

Con la ripresa del nuovo anno scolastico, le scuole possono programmare apposite attività didattiche finalizzate al recupero o integrazione degli apprendimenti degli alunni tenuto conto della sospensione delle attività didattiche nell'a.s. 2019/2020 (art. 1 c.2, DL "scuola" convertito in legge 41/20).

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato (PAI) *"ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"* (art. 6 c.1 dell'OM 11 del 16 maggio 2020).

Inoltre, il Consiglio di classe può predisporre un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) volto a recuperare le attività didattiche eventualmente non svolte dalla classe rispetto a quanto progettato ad inizio dell'a.s. 2019/2020 (art. 6 c.2 dell'OM 11 del 16 maggio 2020).

#### a) Chi programma PIA e PAI?

Le strategie e le modalità di attuazione delle attività relative a PIA e PAI sono definite, programmate e organizzate dagli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche (legge 41/20). Pertanto, il dirigente scolastico e il Collegio docenti, nell'ambito delle proprie competenze (approvazione del piano delle attività), dovranno valutare "l'eventuale" (così afferma la norma sopra citata) piano di attività per l'integrazione e il recupero degli apprendimenti da parte degli alunni della scuola.

#### b) Chi effettua le attività?

Le attività didattiche, eventualmente programmate, sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia (quindi i docenti in servizio nella scuola), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali (art. 6 c.4 dell'OM 11 del 16 maggio 2020).

#### c) Quando si effettuano le attività?

Le attività relative a PIA e PAI possono svolgersi dal 1° settembre 2020 e, se necessario, proseguire per l'intero anno scolastico 2020/2021 (art. 6 c.4 dell'Ordinanza ministeriale 11 del 16 maggio 2020).

#### d) Come sono finanziate queste attività?

La legge 41/20 (art. 1, c.9) stabilisce che una metà delle risorse risparmiate sugli esami di stato con i soli commissari interni è assegnata alle scuole per il funzionamento ordinario, mentre l'altra metà è finalizzata a retribuire le attività di recupero degli apprendimenti. Inoltre, è possibile disporre delle ordinarie risorse del fondo del MOF di scuola.

#### e) Aspetti problematici circa la retribuzione delle attività

Le attività didattiche sopra richiamate, una volta deliberate, rientrano tra le attività ordinarie di competenza dei docenti (così come indicato dalla legge 41/20).

A questo proposito appare opportuno distinguere tra attività didattiche e attività di insegnamento.

*Attività didattiche:* la legge (art. 74 c. 2 del DLgs 297/94) prevede che le attività didattiche, che comprendono sia le attività di insegnamento sia gli scrutini e gli esami, si svolgano dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico. Nei mesi di luglio e agosto le uniche attività didattiche obbligatorie riguardano esclusivamente gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e gli scrutini supplementari degli studenti con debiti scolastici da recuperare (art. 6 DM 80/07, art. 8 OM 92/07 e art. 4 DPR 122/09).

*Attività di insegnamento:* l'orario di insegnamento obbligatorio (ovvero le 25, 22 e 18 ore di lezione settimanali rispettivamente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sia di I che di II grado) si espleta nell'ambito del calendario scolastico definito a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007 comma 5 con le integrazioni dell'art. 28 del CCNL 2018), calendario che prevede, per l'a.s 2020/2021, un avvio delle lezioni il 14 settembre per la maggior parte delle regioni e una conclusione a livello nazionale i primi di giugno così come stabilito con O.M. dal M.I.

Le altre attività di insegnamento che si svolgono al di fuori del calendario scolastico o nei periodi di sospensione delle lezioni oppure durante l'anno scolastico in aggiunta all'orario settimanale di lezione (e comunque deliberate dagli organismi collegiali competenti) danno diritto a un compenso accessorio (definito dal contratto di scuola ai sensi dell'art. 88 c. 2 CCNL 2007).

Conseguentemente a quanto sopra esposto le attività di recupero e integrazione (per PIA e PAI) svolte prima dell'inizio delle lezioni previste dal calendario scolastico danno diritto a una retribuzione accessoria, così come quelle svolte dopo l'avvio delle lezioni in aggiunta all'orario settimanale di insegnamento.

Di diverso avviso, invece, è il Ministero dell'Istruzione che, con nota del 26 agosto 2020, ha affermato, in maniera del tutto discrezionale, che le attività di insegnamento svolte nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l'inizio delle lezioni, come previsto dai calendari regionali, non siano *"automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio"*. Invece, qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l'inizio delle lezioni, queste, poiché aggiuntive darebbero diritto a una retribuzione accessoria.

Tale interpretazione del Ministero dell'Istruzione non è condivisibile perché, per i motivi sopra indicati, contrasta con le disposizioni normative e contrattuali vigenti ed è pertanto lesiva dei diritti dei docenti.

### **La nostra valutazione e le indicazioni alle scuole**

Riteniamo legittimo, oltre che opportuno, che le attività didattiche svolte prima dell'avvio delle lezioni vengano correttamente riconosciute e retribuite attraverso la contrattazione d'istituto così come previsto dall'art. 88 del CCNL 2007.

Diversamente il lavoro dei docenti verrebbe ingiustificatamente penalizzato, mortificando quell'impegno professionale che ha consentito di dare continuità all'azione educativa e didattica anche durante il periodo emergenziale in cui le scuole sono state chiuse e di cui c'è ancor più bisogno per garantire la ripresa delle lezioni in presenza.

Senza contare che una illegittima applicazione delle disposizioni contrattuali aprirebbe un diffuso contenzioso nelle scuole proprio nel momento in cui, invece, proprio per far fronte alle difficoltà della ripartenza, ci sarebbe bisogno della massima coesione e condivisione all'interno della comunità educante.

In ogni caso la contrattazione di scuola è autonoma, anche rispetto all'orientamento che noi non condividiamo del Ministero dell'Istruzione, e, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2007, può prevedere compensi per riconoscere il *"particolare impegno professionale"* dei docenti per attività di insegnamento aggiuntive e per forme di *"flessibilità organizzativa e didattica"*, per le quali è possibile prevedere compensi anche in misura forfettaria, a maggior ragione se le attività di recupero comportano impegni di lavoro in forma differente tra i vari docenti delle diverse discipline.



### **3. AUTONOMIA SCOLASTICA: LA FLESSIBILITÀ ORARIA**

#### **La situazione attuale**

L'anno scolastico inizia in uno scenario molto incerto, in cui aprire le scuole e riprendere le attività *"in presenza"* richiede di considerare l'intreccio tra diversi fattori: disponibilità degli ambienti, collocazione degli spazi, servizi, trasporti, tempi di percorrenza, con un'analisi che si allarghi all'interlocuzione con i diversi soggetti coinvolti. In questo contesto, può essere richiesta una rimodulazione dell'orario scolastico e delle unità orarie sia per evitare il 'sovraccollamento' nei locali scolastici sia per altre esigenze didattiche e/o di organizzazione interna, come la realizzazione di attività didattiche per il recupero degli apprendimenti previsti dall'OM 11/20. La materia resta regolata dalle disposizioni vigenti, che riassumiamo schematicamente. Sulla valutazione d'insieme e di contesto sono gli organi competenti della scuola a deliberare nel merito.

#### **Cause di forza maggiore**

La CM 243/1979 prevede la riduzione dell'ora di lezione per necessità estranee alla didattica, individuando tra i motivi *"le accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti"* indicando che *"la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti"* e che *"non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie"*.

La misura, assunta con il necessario coinvolgimento del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, deve essere contenuta e limitata:

- *nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria (...);*
- *nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora;*
- *nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;*
- *nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.*

#### **Esigenze didattiche e/o esigenze interne all'organizzazione**

Si tratta di altre situazioni non riconducibili ai casi sopra riportati, ovvero di quelle individuate dalle Istituzioni scolastiche come scelte di autonomia funzionale, nell'obiettivo della *"realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni"* e nel *"rispetto delle finalità generali del sistema"* (DPR 275/99).

Nell'alveo di questi principi le scuole possono definire una diversa organizzazione dell'orario, ad esempio con l'articolazione del tempo-scuola sulla base di una didattica flessibile, una suddivisione in gruppi-classe, una modalità di insegnamento misto.

Ridurre la durata dell'unità di lezione può venire incontro alle esigenze di una programmazione più complessa.

Nell'ottica qui espressa, si potrebbero collocare anche le attività previste dalla OM 11/20 per l'integrazione e il recupero degli apprendimenti, dopo il periodo della didattica a distanza che ha caratterizzato la seconda metà dell'a.s. 2019/2020, attività che hanno inizio il 1° settembre 2020 e possono proseguire anche per l'intero anno scolastico.

Così il DM 234/00 art. 3 comma 5: *"L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale (...) nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo"*.

E il CCNL 2006-2009 art. 28 comma 7: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal Collegio dei docenti"*.

### **Le nostre valutazioni**

Ogni tipo di rimodulazione oraria deve essere frutto di una decisione autonoma delle scuole e deve rispondere soprattutto alle indicazioni sanitarie per la massima tutela individuale e collettiva, come condizione primaria e ineludibile.

Qualsiasi soluzione organizzativa dovrà tener conto anche dell'efficienza e dell'adeguatezza dei trasporti, in questo momento fortemente condizionato dall'esigenza di ridurre la diffusione del virus, e non può prescindere, comunque, da un potenziamento significativo delle dotazioni organiche di docenti e ATA assegnate alle singole istituzioni.

In questo contesto normativo, e acquisito ogni elemento utile, tutte le componenti della comunità educante sono chiamate a partecipare ai processi decisionali.

### **Le indicazioni per le scuole**

Queste misure richiedono una forte collegialità e la percezione di una realtà in cui rivedere i modelli consolidati valorizzando, in modo diverso, il contributo delle singole discipline, nell'interesse prioritario di *"garantire a ciascun alunno, la medesima offerta formativa"*. (Piano scuola 26 giugno 2020).

Si può scegliere di rimodulare la durata della lezione, oppure di sperimentare una compattazione dell'orario per alcuni insegnamenti, ma ogni strategia deve presentare obiettivi e finalità e valutare le ricadute organizzative, contrattuali e logistiche che ne derivano.

Una eventuale riduzione oraria, quindi, va motivata dal Collegio docenti sulla base di ragioni organizzative e didattiche, e comporta il recupero complessivo dei minuti persi sia dal docente che dagli alunni durante il corso dell'anno scolastico *"...prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate."* (art. 28 comma 2 CCNL 2018). Diversamente, se i motivi sono "di forza maggiore", la delibera è del Consiglio di istituto e non comporta recupero, ma alle condizioni declinate dalle circolari ministeriali 243/79 e 192/80. La contrattazione di istituto stabilirà una eventuale retribuzione per *"il particolare impegno professionale"* ai sensi del CCNL 2006-2009 art. 88 comma 2 a).

La programmazione dell'offerta formativa, che pure deve adattarsi alle necessità imposte dalle esigenze di un regime precauzionale, non può far smarrire il principio che leggi e contratto vadano sempre applicati e rispettati, così come i momenti democratici che riportano al senso di comunità educante: la discussione e l'elaborazione negli organismi collegiali, le corrette relazioni sindacali, le assemblee del personale e degli studenti/famiglie.

Si impone una revisione generale di tutti gli aspetti organizzativi, affinché ci sia reale contezza della fattibilità di qualsiasi intervento, sia sul piano della disponibilità dei soggetti interessati e sulla copertura economica delle prestazioni lavorative intensificate/aggiuntive, sia ovviamente in relazione alle "capacità" delle strutture e dei servizi coinvolti.

## 4. LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

### La situazione attuale

Il [Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020](#) ha predisposto delle specifiche Linee guida, sulla base delle quali tutte le scuole dovranno adottare un proprio "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" (DDI) nella eventualità in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Tale Piano, invece, sarà realizzato già dall'avvio dell'anno scolastico nelle scuole secondarie in modalità complementare alla didattica in presenza, laddove le misure organizzative adottate a livello di scuola non garantissero il distanziamento fisico per evitare possibili contagi.

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche dovranno definire le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Tale pianificazione è demandata ai singoli Collegi, che dovranno: adattare la progettazione educativa e didattica già prevista in presenza; definire criteri e modalità per erogare le attività a distanza anche in maniera complementare e individuare i contenuti essenziali delle discipline, riservando attenzione agli alunni più fragili. I docenti di sostegno cureranno l'integrazione tra tutti gli studenti e con gli altri docenti curricolari.

Sarà effettuata una rilevazione sistematica del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli studenti e, in via residuale, dei docenti a tempo determinato, in considerazione del fatto che i docenti a tempo indeterminato dovrebbero essere forniti di strumentazione informatica perché già destinatari della Carta del Docente. Le scuole individuano la piattaforma da utilizzare per la didattica a distanza, avendo cura di scegliere quella che risponde ai requisiti a garanzia della privacy. L'uso del registro elettronico sarà riservato per gli adempimenti amministrativi, per le comunicazioni scuola-famiglia e l'annotazione dei compiti giornalieri.

Sarà necessario prevedere una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, con sufficienti momenti di pausa. In caso di *lockdown*, bisognerà definire quote orarie settimanali minime di lezione. **Scuola dell'infanzia:** sono previste le Linee guida "Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza" e si propongono piccole esperienze, brevi filmati o file audio "accuratamente progettati in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico" e una sezione del sito della scuola appositamente dedicata. **Scuola del primo ciclo:** sono previste almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe da organizzare in maniera flessibile (dieci ore per le classi prime della scuola primaria). **Scuola secondaria di primo grado:** si specificano le indicazioni relative alle scuole a indirizzo musicale, ovvero la necessità dell'acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l'esecuzione "in sincrono". **Scuola secondaria di secondo grado:** si prevedono almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori attività in piccolo gruppo, anche in modalità asincrona. **CPIA:** si differenziano le proposte, relative in tutti i casi all'intero gruppo di apprendimento in modalità sincrona: per il primo livello almeno nove ore alla settimana nel primo periodo didattico e almeno dodici nel secondo, mentre i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana dovranno prevedere almeno otto ore settimanali e i percorsi di secondo livello ne assicureranno almeno venti.

Infine, sia che la DDI venga prevista come modalità complementare, sia che - in caso di nuovo *lockdown* - costituisca l'unica modalità di effettuazione delle lezioni, i Dirigenti scolastici, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispongono l'orario delle attività con la quota oraria di didattica digitale integrata prevista per ciascun docente nei limiti dell'orario di servizio stabilito dal CCNL, con un adeguato equilibrio tra tutte le discipline. Viene suggerito l'utilizzo di tutte le forme di flessibilità consentite dall'autonomia scolastica (riduzione dell'unità oraria di lezione, compattazione delle discipline, etc.)

Le scuole integrano il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di disciplina degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse della scuola primaria e secondaria di I e II grado in merito alle norme di comportamento

da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica con particolare attenzione ai rischi derivanti dall'utilizzo della rete e al reato di cyberbullismo.

### **Le nostre valutazioni**

Le Linee guida, varate nonostante il [parere](#) fortemente critico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), risultano in contrasto col quadro normativo vigente, oltre che invasive rispetto all'autonomia professionale, alla libertà di insegnamento perché prefigurano quadri orari difformi da quelli ordinamentali e impongono metodologie di insegnamento non sempre compatibili con la struttura delle discipline e con l'approccio pedagogico dei docenti.

La sovrapposizione tra didattica in presenza e quella a distanza è metodologicamente e didatticamente sbagliata: non sono sovrapponibili nel medesimo tempo e necessitano di procedure, modi di relazione, materiali di lavoro, perfino utilizzo dei contenuti completamente differenti tra loro. Utilizzare contemporaneamente le due modalità con una parte degli alunni in presenza e una parte a distanza comporterebbe, oltre alle note difficoltà di connessione sia per studenti che per le scuole, una complicazione dell'attività dei docenti sul piano operativo e gestionale e, soprattutto, un grave pregiudizio delle possibilità di apprendimento degli studenti.

Manca qualsiasi riferimento a principi didattici e pedagogici secondo cui le ore settimanali di lezione a distanza della scuola del primo ciclo sono ridotte a 15, quelle della scuola secondaria a 20 e sono diversificate per la scuola dell'infanzia e per i CPIA. Così come non è chiara l'impostazione pedagogico-didattica delle ulteriori attività in piccoli gruppi come se richiedessero un impegno (fisico, emotivo, intellettuale) minore tale da poter essere sommate alle precedenti ore di lezione.

Inoltre, sarebbe necessario che il Ministero metta a disposizione una propria piattaforma per garantire la sicurezza degli aspetti legati alla tutela della privacy, evitando così alle scuole di dover utilizzare i servizi di soggetti commerciali.

L'indicazione di affidare ai dirigenti scolastici, seppure sulla base dei criteri del Collegio docenti, il compito di predisporre l'orario settimanale delle attività educative e didattiche a distanza e in presenza, indicando la quota oraria per ciascun docente, è una evidente forzatura, in considerazione del fatto che l'ordinamento scolastico è definito da un'apposita legge e non possono essere delle Linee guida ministeriali a disarticolare tale quadro affidando questo compito alle singole scuole o al dirigente scolastico. Sarebbero state utili, inoltre, indicazioni nazionali omogenee predisposte per tutto il territorio nazionale ad ausilio dei docenti per rimodulare le progettazioni didattiche.

Infine, l'articolazione dell'orario settimanale di lezione ha dirette conseguenze sugli impegni e obblighi di servizio dei docenti, aspetti questi che possono essere regolati solo mediante una negoziazione contrattuale, così come tra l'altro prescrive la legge 41/20.

### **Le indicazioni per le scuole**

È opportuno che i Collegi dei docenti programmino le attività didattiche in presenza tenendo conto della dotazione organica aggiuntiva assegnata, degli spazi disponibili e del distanziamento tra gli alunni. Sulla base di tali risorse bisognerà che i Dipartimenti e le articolazioni del Collegio docenti progettino per discipline, per classi parallele, per classi aperte, facendo ogni sforzo utile per privilegiare la didattica in presenza.

## **5. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DOCENTI: GPS E GRADUATORIE DI ISTITUTO**

### **La situazione attuale**

L'[Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020](#) (allegati) regola l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l'aggiornamento di quelle d'istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. Le GPS saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Le graduatorie d'istituto saranno usate per le supplenze brevi (maternità, malattia, etc.).

La pubblicazione delle nuove graduatorie dovrebbe avvenire entro il 1° settembre 2020, per garantire che le nomine dei supplenti partano prima dell'inizio dell'anno scolastico.

### **Convocazioni per GAE e GPS su supplenze al 31 agosto e 30 giugno (posti che si rendono disponibili entro il 31 dicembre)**

La competenza è dell'Ambito territoriale, che pubblicizza preventivamente sul proprio sito:

- il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
- il calendario delle convocazioni.

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate.

Le nomine avvengono convocando prima gli aspiranti inclusi nelle GAE e, successivamente, quelli inclusi nelle GPS di prima, e quindi di seconda fascia.

Le nomine sui posti di sostegno avverranno chiamando in ordine:

- gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE,
- gli aspiranti inclusi nelle GPS di sostegno di prima e seconda fascia
- infine, incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio.

Durante il periodo di completamento delle operazioni (provinciali) e prima della stipula dei relativi contratti è possibile effettuare la **rinuncia alla supplenza al 30 giugno per l'accettazione di un contratto al 31 agosto**.

### **Supplenze brevi e temporanee da graduatorie d'istituto**

Le scuole utilizzano la procedura informatica per la consultazione delle proprie graduatorie d'istituto e l'interpello dei supplenti. Si convocano i soli aspiranti che siano inoccupati o parzialmente occupati.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta da parte dell'aspirante.

Convocazione dei supplenti e acquisizione della disponibilità ad accettare l'incarico di supplenza sono effettuati mediante procedura informatica. La presa di servizio effettiva deve avvenire entro 24 ore dal momento dell'individuazione del destinatario; fanno eccezione i casi tutelati dalla normativa vigente (maternità, malattia, etc.).

La proposta di assunzione contiene:

- a) i dati della supplenza: data di inizio, durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- b) il giorno e l'ora entro cui far pervenire la risposta;
- c) le indicazioni di tutti i contatti della scuola.

### **Posti del "potenziamento"**

Si può nominare il supplente solo in relazione alle ore di insegnamento curricolare assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto (art 28, c1, del CCNL 2016-2018).

### **Supplenze sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese**

Si attribuiscono, secondo l'ordine occupato nella graduatoria d'istituto, a coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita tramite concorso o laurea in SFP.

### **Supplenze su posto di sostegno**

Si convocano:

- a) specializzati sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia;
- b) aspiranti inseriti nella II fascia delle specifiche graduatorie d'istituto per i posti di sostegno;
- c) aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- d) aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia (articolo 12, c. 5 OM n. 60) e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);
- e) aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 7.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto si utilizzano le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà.

### **Diritto al completamento per supplenze brevi e temporanee**

L'aspirante che in assenza di posti interi ottiene una supplenza a orario non intero può conseguire il completamento d'orario, che può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Per il completamento si possono sommare rapporti di lavoro a tempo determinato con prestazione dell'orario omogenea. Si possono cumulare ore appartenenti alla stessa o a diversa classe di concorso, con il limite di tre sedi scolastiche e due comuni, secondo il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali.

### **Lasciare la supplenza breve per quella annuale o sino al termine delle attività didattiche**

Il personale in servizio con supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (sono quelle previste dall'art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell'OM 60 del 10 luglio 2020).

### **Le nostre valutazioni**

L'aggiornamento delle graduatorie d'istituto è avvenuto con tempi strettissimi a causa dei ritardi del decisore politico prima e del ministero dell'istruzione dopo, nel varare i provvedimenti necessari. La procedura è stata informatizzata, ma durante l'inserimento delle istanze il sistema è stato più volte rimaneggiato e modificato, anche per questo sono prevedibili rilevanti errori nelle graduatorie pubblicate. Oltretutto l'OM 60 del 10 luglio 2020 non ha previsto un sistema efficace di rettifica e convalida dei punteggi. Ci auguriamo che sia rispettata la tempistica sulla pubblicazione delle graduatorie in maniera da garantire che le nomine avvengano prima della ripresa delle lezioni. Le cattedre scoperte saranno diverse decine di migliaia e il rinvio del concorso straordinario accentuerà il ricorso alle supplenze.

### **Indicazioni per le scuole**

L'attribuzione delle supplenze su base provinciale potrebbe rappresentare un elemento positivo, in quanto la centralizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze solleva le segreterie di ogni singola scuola di un onere che negli ultimi anni ha assunto dimensioni assai gravose.

Occorre fare grande attenzione alla verifica dei titoli dichiarati dagli aspiranti, un compito che l'OM attribuisce all'istituzione scolastica ove il supplente stipula il primo contratto di lavoro. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi; comunicazione delle determinazioni assunte è inviata anche all'interessato.

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale (articolo 76 DPR 445/00).



## 6. LA RIPARTENZA DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6

### La situazione attuale

Nel pianificare l'avvio dell'a.s. 2020/2021, una particolare attenzione è stata prestata ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia, a cui sono state dedicate specifiche linee guida e un protocollo di settore per la ripartenza in sicurezza, oltre alle indicazioni contenute nei documenti generali sull'avvio dell'anno scolastico.

Dall'attenta lettura dei documenti, emerge la necessità di individuare misure adeguate al rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni, tenendo conto dei livelli di maturazione e di autonomia delle bambine e dei bambini, delle modalità che ne caratterizzano i processi di crescita e di apprendimento, delle caratteristiche dei contesti educativi.

In particolare, occorre:

- garantire "i consueti tempi di erogazione", salvaguardando tutti i momenti e le *routines* del percorso educativo, compresi i tempi della mensa e del riposo, senza ridurre il numero di bambini accolti;
- rivedere e ridurre i parametri numerici di composizione dei gruppi e delle sezioni;
- prevedere la stabilità dei gruppi, l'esclusività dell'uso di spazi, arredi, materiali, la valorizzazione degli ambienti esterni;
- stabilire modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini nonché la permanenza nelle strutture educative e scolastiche di un genitore o di altro adulto delegato durante le fasi di accoglienza e inserimento;
- implementare le ordinarie misure di pulizia e igienizzazione;
- superare i vincoli che impediscono le sostituzioni fin da primo giorno;
- offrire supporto di carattere psicopedagogico e sorveglianza sanitaria;
- consentire agli operatori l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

### Le nostre valutazioni

Gli importanti punti di novità e l'impegno a mettere a disposizione risorse aggiuntive necessarie all'avvio in presenza dell'anno scolastico e alla qualificazione del sistema integrato richiedono l'assunzione di impegni concreti e vincolanti per tutti i soggetti responsabili, dal governo nazionale, agli Enti locali, ai gestori privati, ciascuno per le rispettive competenze.

Mancano certezze per quanto riguarda la quantificazione delle risorse e le tempistiche, manca l'idea di un'attenta regia nazionale che garantisca pari opportunità formative in tutto il Paese. Ribadiamo la necessità assoluta, non più rinviabile, di stanziamenti adeguati, senza i quali verranno meno le condizioni per una riapertura all'insegna della sicurezza, della qualità, del benessere delle bambine e dei bambini.

Confermiamo infine la necessità che vada riconosciuto concretamente il diritto alla formazione e all'istruzione fin dalla nascita, ampliando l'accesso ai servizi educativi su tutto il territorio nazionale e creando le condizioni per l'effettiva generalizzazione della scuola dell'infanzia, implementando le sezioni statali dove ancora permangono liste di attesa, in prospettiva dell'estensione dell'obbligo scolastico e della gratuità a partire dai 3 anni.

### Le indicazioni per le scuole

È necessaria l'attivazione di tutti gli organi collegiali e delle eventuali commissioni presenti nelle scuole e nei servizi educativi per adottare adeguate misure organizzative, nel rispetto delle disposizioni vigenti, segnalare agli organismi competenti (Enti Locali, UST, Rappresentanti Sindacali) disfunzionalità e carenze di risorse che possano compromettere la qualità e la sicurezza della ripartenza.

### Approfondimenti

[Linee guida](#) - [Documento di indirizzo e orientamento](#) - [Orientamenti pedagogici sui LEAD](#)

## 7. LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

### La situazione attuale

Il 23 giugno 2020 il Ministero dell'Istruzione, in applicazione dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, ha diramato il [decreto](#) contenente le **Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica**, pertanto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, **l'insegnamento di Educazione civica sarà inserito tra le attività delle scuole**, con un **proprio voto** e con **almeno 33 ore all'anno**.

Le attività sono svolte da uno o più docenti della classe o del Consiglio di classe cui l'insegnamento è affidato **con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del Consiglio di classe**, oppure, a invarianza di organico, **mediante l'utilizzo della quota del 20% dell'autonomia, con la predisposizione di uno spazio apposito** nell'ambito dell'orario settimanale come previsto per le altre discipline del curriculum.

Le tematiche introdotte dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica sono: lo studio della **Costituzione**, lo **sviluppo sostenibile**, la **cittadinanza digitale**. Nella scuola dell'infanzia, tutti i campi di esperienza concorrono al graduale sviluppo della consapevolezza di sé e degli altri, del rispetto delle differenze, della prima conoscenza dei fenomeni culturali e naturali, anche attraverso un approccio virtuoso ai dispositivi tecnologici.

### Le nostre valutazioni

**Riteniamo importante l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica**, ma come già più volte ribadito, **solo se accompagnata da altrettanto importanti misure economiche** per una reale, concreta, significativa attuazione. Al momento si consegna alle scuole il mandato a sperimentare un complesso intreccio di obiettivi e competenze, per cercare l'identità di un insegnamento tutta da individuare tra le discipline e le attività. **Si tratterà di un complesso lavoro di programmazione senza la predisposizione di risorse e di spazi ordinamentali necessari: nessuna integrazione di ore e/o di organici**. Le stesse linee guida ipotizzano come auspicabile l'utilizzo di *"uno spazio apposito nell'ambito dell'orario settimanale alla stregua delle discipline del curriculum"*, ma senza ulteriori costi.

Ciò avviene in un anno scolastico particolarmente complicato in cui le scuole dovranno programmare il recupero e progettare la flessibilità didattico-organizzativa indispensabile a consentire il rientro degli alunni in presenza. Il Ministero dell'Istruzione sostiene di voler valorizzare l'autonomia scolastica, ma temiamo che si tratti di una strategia volta a attribuire responsabilità e a risparmiare sui costi.

### Le indicazioni per le scuole

**I Collegi dei docenti di tutte le istituzioni scolastiche, compresi i CPIA**, facendo riferimento a queste nuove Linee guida, **sono chiamati a definire il curriculum di educazione civica**, i traguardi di competenza, i risultati e gli obiettivi specifici di apprendimento, **in coerenza con le Indicazioni nazionali dei rispettivi gradi e indirizzi di istruzione**. Ciò avverrà in prima attuazione **nel triennio 2020/2021-2022/2023**, con lo slittamento di un anno rispetto alla bozza precedente, che ha pertanto recepito la [proposta formulata dal CSPI](#).

**I Collegi dei docenti inseriscono specifici indicatori relativi all'educazione civica tra i criteri di valutazione degli apprendimenti** contenuti nei Piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) di scuola, sulla base di quanto previsto dal vigente sistema di valutazione. Non viene, pertanto, recepita la proposta avanzata dal CSPI di estendere, in relazione all'insegnamento dell'educazione civica, la **valutazione formativa** mediante **giudizio descrittivo** già prevista, al momento, solo per la scuola primaria. Per la scuola dell'infanzia, le linee guida ribadiscono modalità di approccio alle tematiche relative alla cittadinanza responsabile che già costituiscono il patrimonio pedagogico e le buone pratiche didattiche diffuse in questo ordine di scuola.



## 8. VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

### *Valutazione di sistema*

#### **La situazione attuale**

L'a.s. 2019/2020 è stato il primo da più di un decennio senza le prove Invalsi (esordio nell'a.s. 2005/2006), a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza (*lockdown*). Era stata ventilata l'ipotesi di recuperare le prove nel mese di settembre per poter monitorare la 'perdita di apprendimento' (*learning loss*) determinata dal periodo di didattica a distanza, tuttavia a causa dell'incertezza sull'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, al momento non è fissata alcuna calendarizzazione.

L'attuale impostazione, che dovrebbe essere confermata in autunno, condizioni sanitarie permettendo, prevede la seguente articolazione delle prove:

- classi seconda e quarta classe della scuola primaria (cartaceo),
- classe terza della scuola secondaria di primo grado (computer based - requisito d'accesso all'esame di Stato),
- classe seconda della scuola secondaria di secondo grado (computer based),
- classe quinta della scuola secondaria di secondo grado (computer based - requisito d'accesso all'esame di Stato).

L'esito delle prove concorre alla valutazione del nostro sistema scolastico.

#### **Le nostre valutazioni**

La pausa forzata e dunque l'assenza di dati per il 2019/2020 costituiscono un'occasione importante per poter rivedere lo stato e il funzionamento del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Tale sistema negli ultimi anni ha assunto curvature diverse rispetto alle intenzioni iniziali, dal momento che i risultati delle prove Invalsi, a cui devono partecipare tutte le scuole e i cui esiti rientrano nel bagaglio di informazioni reperibili su *Scuole In Chiaro* e *Eduscopio* (strumenti di *benchmarking* utilizzabili dalle famiglie per maturare la scelta dell'iscrizione dei figli al successivo ordine di scuola), hanno prodotto e producono atteggiamenti e logiche finalizzate alla competizione tra scuole e perfino tra famiglie e studenti, spingendo una parte della dirigenza ministeriale e della politica alla valutazione delle persone (dirigenti e docenti in primis) e non del sistema scolastico nel suo insieme e nel suo funzionamento generale.

Proposte imprescindibili per un Sistema Nazionale di Valutazione sostenibile:

1. predisposizione di **un sistema di valutazione narrativo**: bisogna ricondurre i dati al loro valore originario di fotografia parziale di alcune attività (del resto non è possibile in modo tranchant giudicare e valutare un sistema complesso come la scuola su dei dati legati a prestazioni che sollecitano solo alcune competenze), le prove standard servono, ma non possono avere un valore assolutizzante. Al contrario le Scuole sentono il bisogno di raccontare e di ripensare i processi che sviluppano.

2. Creazione di un **sistema di monitoraggio non invasivo**. Il sistema dovrebbe essere monitorato con prove campionarie anche biennali, secondo un **campione scientificamente definito** e lasciando alla libertà di tutte le altre scuole di partecipare alla somministrazione per avere dei dati relativi alle loro attività in **funzione autovalutativa**.

3. **Eliminazione della valutazione individuale e di scuola**. È necessario modificare la L. 107/15 per ripristinare la funzione originaria del Comitato di Valutazione come luogo per la valutazione dell'anno di prova dei docenti neoimmessi in ruolo e riportare ogni forma di valorizzazione del personale scolastico nella contrattazione. Ribadiamo, inoltre, la nostra ferma opposizione a utilizzare il SNV per la creazione di carriere all'interno della funzione docente.

4. **Attribuzione di autonomia all'Invalsi.** In un sano sistema di valutazione il valutatore e il committente non possono coincidere. La totale autonomia dell'ente che valuta significa che esso non può essere un mero esecutore tecnico del decisore politico: in sostanza l'ente valutatore, che attualmente è un ente di ricerca, ha bisogno di poter svolgere la sua azione interrogandosi sui risultati che registra. È auspicabile la costituzione di una Commissione paritaria, con la partecipazione della politica e delle parti sociali, per esprimere valutazioni anche sull'operato del ministero che per primo dovrebbe farsi carico dei risultati dei monitoraggi di sistema.

5. **Investimento di risorse.** L'autonomia e il miglioramento hanno bisogno di progettazione e di gambe per potersi realizzare. Questo significa, per consentire lo sviluppo di un sistema plausibile di valutazione, innanzitutto dotare il Ministero dell'Istruzione e gli Uffici territoriali di un robusto contingente di **ispettori tecnici**. Senza di esso viene meno un canale di comunicazione importante ed efficace fra Ministero e istituzioni scolastiche. Ma significa anche investire nella **formazione del personale, non solo in ingresso ma anche in itinere**, su aspetti non solo didattici, ma anche relazionali. Un aspetto specifico della formazione dovrebbe riguardare proprio la valutazione da realizzarsi soprattutto attraverso la modalità della ricerca-azione autogestita dalle istituzioni scolastiche e accompagnata da esperti esterni dell'Invalsi, dal contingente ispettivo, dalla ricerca universitaria.

### **Le indicazioni per le scuole**

È opportuno che il piano delle attività dei docenti non sia piegato al cosiddetto *teaching to test*, didattica finalizzata al superamento delle prove. Al contrario il Collegio dei docenti e i Consigli di classe/interclasse devono continuare a esercitare le proprie competenze didattiche in piena autonomia e responsabilità, individuando il percorso didattico migliore per gli alunni, anche per ciò che riguarda gli strumenti e gli elementi di verifica.

Le scuole possono decidere di considerare le prove Invalsi come momento di verifica comune da cui trarre spunti per il miglioramento: è tuttavia necessario che i dati siano letti in modo approfondito e condiviso, come una qualunque prova trasversale all'intero istituto.

*La valutazione delle scuole, punizione o opportunità? Un documento della FLC CGIL.*  
([Il giornale della effelleci 2020, n. 1 di gennaio](#)).

### *Valutazione degli alunni*

#### **La situazione attuale**

Il DL Scuola 22/20, convertito poi nella legge 41/20, ha previsto delle misure straordinarie per la valutazione finale degli alunni nell'a.s. 2019/2020, da cui le Ordinanze ministeriali 9-10-11/2020 che hanno introdotto i PAI e i PIA, ma anche, per l'a.s. 2020/2021, una revisione della didattica (e quindi della valutazione). Da qui le Linee Guida per la Didattica a Distanza Integrata (DDI – DM 89/20).

Sono poche invece le novità previste per il 2020/2021.

La prima riguarda l'introduzione dell'insegnamento di **educazione civica** per la quale è previsto uno specifico voto in pagella, da concordare fra tutti gli insegnanti di questa disciplina.

La seconda invece, ben più 'epocale', è stata introdotta in modo strutturale sempre dal DL Scuola ed è relativa alla valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria: dall'a.s. 2020/2021 il voto numerico, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è sostituito da **un giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito a diversi livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.

### **Le nostre valutazioni**

La valutazione degli alunni – prerogativa degli insegnanti nel quadro di criteri e obiettivi definiti dal Collegio dei docenti – deve continuare a essere una strategia didattica funzionale all'apprendimento, al fine di valorizzare conoscenze e competenze degli alunni, ma si deve anche configurare come una strategia di autovalutazione, per gli insegnanti, sui processi attivati. Determinante quindi la distinzione fra il procedimento della misurazione e quello della valutazione.

Riteniamo estremamente positiva in questo senso l'introduzione della valutazione discorsiva per la scuola primaria: è un passo avanti importante che apre la strada a un ampio dibattito sulla valutazione formativa, strumento fondamentale per una scuola capace di promuovere il successo scolastico di tutte e di tutti. Occorre, adesso, costruire strumenti per una nuova valutazione e, soprattutto, diffondere la cultura di una didattica inclusiva, nella continua ricerca di strategie di promozione dello sviluppo della persona, di orientamento dei processi di apprendimento, di affermazione del diritto universale all'istruzione.

Questo risultato è frutto dell'impegno della FLC CGIL che ha promosso e sostenuto con forza questo risultato fin dalla prima pubblicazione del DL 22/20, con la [proposta di un proprio emendamento](#), presentato in sede di audizione presso la VII Commissione cultura del Senato, e con una [petizione online](#) sottoscritta da migliaia di docenti, pedagogisti e cittadini.

Nella scuola della Costituzione, che "promuove" il successo formativo e il benessere delle bambine e dei bambini, basata sulla responsabilità e sulla cooperazione, che accoglie e valorizza le diversità, il voto numerico è uno strumento di una valutazione quantitativa che crea classifiche e favorisce competizione, pertanto è un ossimoro.

È evidente che non sarà sufficiente togliere il voto numerico per affermare e realizzare l'idea di una scuola in cui le strategie valutative, autenticamente formative, sono parte integrante della progettazione e dei processi di insegnamento-apprendimento, finalizzate a rilevare punti di forza e di debolezza, per riprogettare in itinere l'azione educativa e didattica.

Occorre costruire strumenti per una nuova valutazione, ma, soprattutto, promuovere e diffondere la cultura di una didattica inclusiva.

Rimane comunque nelle prerogative dei Collegi dei Docenti la facoltà di ridiscutere i criteri di valutazione già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa.

Siamo per questo fiduciosi che la comunità professionale potrà stabilire modalità di utilizzo della scala decimale utili a scongiurare classifiche che, inevitabilmente, rispecchierebbero le disuguaglianze *delle condizioni sociali, economiche, culturali delle realtà di provenienza degli alunni*.

### **Le indicazioni per le scuole**

È importante che i Collegi prevedano fin da subito con quali strumenti procedere alla valutazione degli alunni, privilegiando, rispetto ai criteri di valutazione, l'attenzione al percorso piuttosto che alle singole prestazioni.

Un elemento distintivo della valutazione è la chiarezza e la trasparenza: i docenti, anche attraverso appositi incontri con i genitori e specifici momenti di confronto con gli studenti, hanno la possibilità di spiegare il loro lavoro, attività fondamentale per fare accrescere anche il livello di consapevolezza degli alunni.

## 9. IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: RISORSE, EQUIPE TERRITORIALI

### La situazione attuale

Con il 2020 si conclude la validità del **Piano Nazionale Scuola Digitale** (PNSD) adottato con Decreto Ministeriale 851/15 in applicazione della legge 107/15. Come è noto la legge 107/15 prevedeva una forte sinergia tra il PNSD e "la **programmazione europea** e regionale" e "il Progetto strategico nazionale per la **banda ultralarga**".

Obiettivi strategici del PNSD sono:

- a) **sviluppo delle competenze digitali degli studenti;**
- b) **potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali** per migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la **trasparenza** e la **condivisione di dati**, nonché lo scambio di informazioni;
- d) **formazione dei docenti;**
- e) **formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi**, degli **assistenti amministrativi** e degli **assistenti tecnici** per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
- f) **potenziamento delle infrastrutture di rete;**
- g) **valorizzazione delle migliori esperienze** delle istituzioni scolastiche;
- h) definizione dei criteri e delle finalità per l'**adozione di testi didattici in formato digitale** e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

Nel corso del 2019 e del 2020 l'attuazione del PNSD ha subito fortissimi rallentamenti determinati prima dai repentini e ripetuti cambi del quadro politico e poi dalla pandemia da coronavirus. Di fatto a partire dal mese di marzo 2020 l'attenzione si è concentrata sull'attivazione della cosiddetta didattica a distanza con l'emanazione di una serie di avvisi a titolarità PON "Per la scuola" per l'acquisto di *device* e supporti per la connettività finalizzato alla realizzazione delle cosiddette "smart class".

Nel mese di luglio sono stati emanati ben tre avvisi pubblici, fondamentalmente con risorse non spese del 2019, con tempi di adesione da parte delle scuole pari a una settimana.

Da segnalare inoltre come le **équipe territoriali formative** finalizzate a

- garantire la **diffusione di azioni** legate al Piano per la scuola digitale
- promuovere **azioni di formazione** del personale docente
- promuovere **azioni di potenziamento** delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

di fatto hanno operato senza un quadro di riferimento nazionale. Pertanto, gli effetti concreti di questo intervento, previsto dalla Legge di bilancio 2019, sono stati determinati quasi esclusivamente dalla buona volontà e dalle capacità di attivare iniziative delle singole équipe.

### Le risorse

Le risorse previste fino al 2020 sono **oltre un miliardo di euro**, di cui la gran parte proviene dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e relativo cofinanziamento nazionale, collocati nel **PON "Per la Scuola"**. I fondi nazionali stanziati dalla legge 107/15 di 30 milioni annui si sono progressivamente ridotti e attualmente sono pari a 25 milioni annui (incrementati per il solo 2020 di 70 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da dare in comodati d'uso agli studenti meno abbienti ai sensi dell'art. 120 comma 2 lettera b) del decreto-legge 18/20).

### Le nostre valutazioni

Come abbiamo più volte sottolineato, il piano è stato elaborato da **ristretti gruppi di lavoro**, mentre alle scuole si chiedeva e si chiede un'adesione ai vari bandi via via emanati.

**Il pesante rallentamento delle attività del Piano nazionale Scuola Digitale nel 2019** (non è stato attivato neanche l'intervento sulle biblioteche innovative per l'apprendimento che tanto interesse aveva suscitato negli anni precedenti) non è stato determinato solamente dalle vicende politiche che il nostro Paese ha vissuto in quell'anno, ma anche da una **sostanziale mancanza di un quadro di riferimento valoriale e temporale rispetto all'implementazione nell'attività educativa dei processi di digitalizzazione**. La cosa è tanto più grave poiché tali processi si stanno sviluppando con una velocità senza precedenti e, sostanzialmente, senza regole. Al tempo stesso stiamo assistendo alla presenza sempre più pervasiva di grandi piattaforme multinazionali che di fatto stanno egemonizzando e orientando le scelte sull'acquisto delle dotazioni e dispositivi digitali compresa la connettività, nonché le concrete "pratiche didattiche".

**Non condividiamo le attuali modalità di selezione delle scuole** con avvisi pubblicati in ritardo e con tempi di partecipazione strettissimi. Per l'ennesima volta e in perfetta continuità con la Legge 107/15 si veicola un messaggio molto pericoloso: si considera un appesantimento formale, una perdita di tempo, condividere le scelte progettuali delle scuole all'interno dei collegi o dei dipartimenti, preferendo la compilazione di un format o il semplice utilizzo di una procedura informatica.

### **Le indicazioni per le scuole**

Nella predisposizione del PTOF e nell'organizzazione delle attività didattiche diventa **primario il ruolo del Collegio dei docenti** (e delle sue articolazioni come i dipartimenti), al fine di realizzare l'opportuno coordinamento e la necessaria programmazione.

Ancora una volta, infine, ci pare necessario il richiamo alle relazioni sindacali, perché tutte le risorse destinate alla retribuzione del personale sono oggetto di negoziazione come prevede il CCNL 2018, **secondo i criteri stabiliti tra dirigente scolastico e RSU** in sede di contrattazione integrativa di istituto.

### **Approfondimenti**

[Piano nazionale scuola digitale](#)

## 10. FONDI EUROPEI E PROGRAMMI OPERATIVI

### La situazione attuale

Le **attività finanziate** con i **Fondi Europei** stanno assumendo un **ruolo sempre più rilevante** nella scuola. Gli acronimi PON, POR, FSE, FESR, FAMI o programmi come l'Erasmus plus sono entrati ormai nel lessico comune utilizzato da gran parte dei lavoratori nella scuola.

L'utilizzo di queste risorse ha subito inevitabilmente l'impatto della grave situazione epidemiologica che il nostro Paese sta vivendo dal mese di febbraio.

Con particolare riferimento al PON "Per la Scuola" l'emergenza da coronavirus ha avuto le seguenti conseguenze:

- la **sospensione delle attività formative in presenza** relative a molti avvisi e la proroga delle scadenze per la chiusura sia delle attività formative che di quelle amministrative
- l'emanazione di indicazioni da parte dell'autorità di gestione per la **prosecuzione delle attività formative a distanza**
- la pubblicazione di una serie di **avvisi per la realizzazione di smart class** (I ciclo, II ciclo, CPIA sezioni carcerarie, scuole polo in ospedale) a supporto delle scuole che intendevano attivare forme di didattica a distanza a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle relative misure restrittive imposte alla popolazione
- la pubblicazione di un avviso destinato agli enti locali finalizzato alla realizzazione **interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche** in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
- la pubblicazione di un avviso per la scuola secondaria finalizzato all'**acquisto di supporti, libri e kit didattici**.

### La riprogrammazione dei fondi europei 2014-2020

Tra marzo e aprile 2020 l'Ue ha approvato due pacchetti di misure per **aumentare la flessibilità sull'utilizzo dei fondi strutturali** europei 2014-2020: il Coronavirus response investment initiative (Crii) e il Coronavirus response investment initiative plus (Crii+).

Il Crii+ adottato con il Regolamento 558/20 e recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto rilancio (art. 242 del DL 34/20) liberalizza, da un lato, l'utilizzo delle cospicue non spese o non impegnate, a livello nazionale e a livello regionale per interventi correlati all'emergenza epidemiologica, dall'altro, consente un'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE liberando risorse ingenti (il cofinanziamento nazionale) da utilizzare per tali interventi. La riprogrammazione rende possibile anche l'assunzione a tempo determinato di personale pubblico. A fronte di questa flessibilità senza precedenti concessa dall'Unione Europea, la scelta del governo italiano è stata al momento quello di non utilizzare nemmeno un euro delle risorse provenienti dalla riprogrammazione, sulla scuola.

### Le nostre valutazioni

Tutta la programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 testimonia in maniera esemplare la **natura pervasiva** del mondo della conoscenza in tutti i settori di intervento. Al tempo stesso occorre ricordare che i cospicui **fondi europei** hanno **carattere aggiuntivo** rispetto alle politiche ordinarie che sono invece responsabilità dei governi dei singoli paesi.

Riguardo al PON "Per la Scuola" la FLC CGIL ha fortemente criticato l'emanazione di un numero eccessivamente elevato di avvisi riferiti in particolare all'Asse I (Istruzione) che metteva in discussione uno dei pilastri della precedente programmazione 2007-2013 e che aveva dato buoni risultati: l'integrazione degli interventi tra risorse provenienti dal Fondo sociale (FSE) e quelle del Fondo per lo sviluppo regionale (FESR). La parcellizzazione degli interventi è stata determinata dalla precisa volontà politica di utilizzare le risorse del PON come amplificatore di vari interventi previsti dalla legge 107/15.



Inoltre, al di là del giudizio sul contributo che indubbiamente viene al nostro sistema di istruzione dai *finanziamenti PON la gestione dei progetti*, densa di adempimenti a dir poco vessatori, *mette a dura prova la tenuta delle amministrazioni scolastiche*, peraltro sempre più depauperate di risorse umane (basti pensare alle reggenze di dirigenti scolastici e DSGA ormai dilaganti su quasi tutto il sistema scolastico). Per questo la FLC CGIL rivendica dall'Amministrazione una gestione semplificata e trasparente, rispettosa dei tempi di programmazione delle scuole.

Si tratta di criticità che devono essere superate nell'ambito della programmazione 2021-2027.

### **Le indicazioni per le Scuole**

È fondamentale che la scelta di partecipare a uno specifico bando coinvolga tutte le professionalità presenti nella scuola (art. 24 del CCNL 2018 "La Comunità educante") attraverso gli organi collegiali. Questo non solo al fine di evitare che solo pochi possano beneficiare, in termini sia professionali che economici, di queste opportunità, ma anche perché il progetto deve essere precisamente coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con gli obiettivi di miglioramento dell'istituto, evitando la partecipazione al bando con l'unico scopo di acquisire risorse economiche.

Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione, vanno informate le RSU, gli organi collegiali e il personale.

È necessario che, in tema di selezione di personale da coinvolgere nei progetti, vengano garantiti i *"principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa."* Va però sottolineato come l'ultimo contratto nazionale abbia aperto la possibilità di discuterne in sede di contrattazione decentrata, quanto meno per ciò che riguarda il principio dell'informazione preventiva e i criteri di selezione. Il procedimento, che deve sempre avere ampia evidenza pubblica, prevede preliminarmente e obbligatoriamente l'individuazione di personale interno all'istituzione scolastica. In caso di esito negativo si può ricorrere a personale esterno con procedure comparative.

Sulla base della struttura del progetto autorizzato, occorre garantire l'equilibrio degli impegni richiesti ai singoli lavoratori sia nell'ambito del progetto, sia all'interno dei progetti autorizzati per ciascun anno scolastico, in modo da ripartire equamente carichi di lavoro e di responsabilità.

Non si può, infine, esimersi da una valutazione finale in ordine ai risultati del progetto e al suo effettivo contributo all'azione formativa della scuola.

### **Approfondimenti**

[Fondi europei 2014-2020](#)

## 11. EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA NELLE SCUOLE

### La situazione attuale

I provvedimenti degli ultimi mesi hanno destinato ulteriori risorse all'adeguamento degli edifici, che si aggiungono alle risorse e alle innovazioni procedurali previste **dalla legge di bilancio per il 2020**, all'articolo 1 commi dal 29 al 37, dal 51 al 64, dal 258 al 264 e dal **Milleproroghe (DL 162/19)**:

#### DL 34/20

Incremento Fondo unico edilizia (art. 232 comma 7)	Risorse 2020: 30 milioni
Adeguamento strutturale dell'istituto superiore «Salvatore Quasimodo» in Magenta (art. 232 comma 4-bis)	Risorse 2020: 5 milioni

#### DL 104/20

Risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche (art. 32)	Risorse 2020: 29 milioni (quota parte di 32) Risorse 2021: 41 milioni (quota parte di 48)	Emanato Avviso 27189 del 19 agosto 2020
---	--	---

A questi fondi si aggiungono quelli previsti dai PON:

- [nota 13194 del 24 giugno 2020 avviso pon scuola interventi adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche emergenza sanitaria covid 19](#)
- [nota 19161 del 6 luglio 2020 avviso pon scuola per interventi di adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche dopo emergenza sanitaria covid 19 seconda edizione](#)

Di fatto gli interventi di legge cercano di accelerare le procedure di affidamento degli appalti, ma i soggetti che devono progettare gli interventi restano gli Enti obbligati alla fornitura degli edifici. Alle scuole il compito di segnalare le eventuali disfunzioni e le carenze: permane il problema che le risorse dello Stato arrivano come cofinanziamento di interventi previsti dagli Enti Locali, che devono quindi procedere alla definizione dei progetti di intervento con i propri uffici tecnici. Si tratta, pertanto, di procedure complesse legate alle capacità organizzative e progettuali di soggetti amministrativi numerosi ed estremamente diversificati tra loro, rispetto a necessità impellenti come l'adeguamento degli edifici e degli ambienti scolastici, proprio in questo anno scolastico in cui avremmo bisogno di grande efficacia ed efficienza e, soprattutto, di uniformità e coerenza degli interventi nei diversi contesti.



### **Le nostre valutazioni**

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle scuole rappresenta una priorità assoluta dei governi e del MI con investimenti continui e adeguati agli obiettivi fissati.

La messa in sicurezza degli edifici è collegata a fattori strutturali, tecnici, fisici, chimici e comportamentali che vanno costantemente controllati. Non si tratta di un risultato raggiungibile una volta per tutte, pertanto, è necessaria una programmazione di interventi di carattere sia straordinario che ordinario. Non bastano i finanziamenti "a tema" (messa a norma degli edifici per antincendio o agibilità antisismica, ecc.) legati a un'emergenza, ma è necessaria la gestione continuativa di un patrimonio edilizio che progressivamente si degrada o cambia modalità d'uso: solo così si possono affrontare le emergenze come quelle definite dalla gestione del Covid-19.

È mancata, inoltre, la continuità dei finanziamenti per l'aggiornamento, la formazione e l'informazione dei lavoratori presenti nell'istituzione scolastica e delle figure sensibili coinvolte nei processi di prevenzione; su questo terreno quindi vanno ripristinate risorse adeguate al fine di rendere esigibile il diritto ad apprendere e insegnare in luoghi sicuri, sviluppando una vera e propria cultura della sicurezza, utile e necessaria per affrontare eventuali nuove difficoltà conseguenti alla pandemia. Una cultura in grado di far rispettare quanto previsto dal protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020.

Continua a mancare lo sviluppo di una cultura pedagogica e didattica degli ambienti: gli ambienti "belli" sono funzionali a favorire i processi di apprendimento, non basta fare scuole sicure, occorre renderle piacevoli ed efficienti, dove la funzionalità (efficientamento, luminosità, aereazione, ecc.) si coniughi con l'estetica e la tecnologia. In contesti del genere anche la didattica può svilupparsi su terreni innovativi. L'insieme degli interventi dovrebbe ispirarsi a questa visione.

### **Le indicazioni per le scuole**

Nella stesura delle piattaforme dovrà essere coinvolta tutta la comunità scolastica, OO.SS., RSU e RLS, Consigli di istituto, studenti, genitori, personale della scuola e cittadini mediante le loro forme associative. Si tratta **di costituire vere e proprie "cabine di regia"** che impostino su specifiche linee guida un ventaglio di esigenze e obiettivi quali:

- monitoraggio dello stato degli edifici e individuazione delle priorità degli interventi a partire dalle condizioni delle situazioni più a rischio;
- controllo sui criteri distributivi delle risorse;
- controllo sui tempi di attivazione, su correttezza delle procedure e legalità, avvio di politiche pubbliche a sostegno dei servizi a supporto della scuola (trasporti, mense, percorsi educativi non formali, palestre, aree verdi...), come contrasto alla crescente povertà educativa ed economica che colpisce molte famiglie e come politica di orientamento di stili di vita individuali e collettivi sostenibili e condivisi sui territori;
- sviluppo di una cultura dell'ambiente scolastico come luogo "bello" dove apprendere: progettazione quindi di spazi scolastici adeguati allo sviluppo dell'innovazione didattica.

Si tratta in ultima istanza di far vivere e far ripartire, anche sul versante dell'edilizia e sulla sicurezza degli edifici scolastici, un'idea di scuola più avanzata, più democratica, più inclusiva e più efficiente in grado di soddisfare appieno le esigenze di una didattica attiva e laboratoriale e il compito istituzionale che la nostra Costituzione le affida.

## 12. IL LAVORO ATA: IN SICUREZZA PER LA RIPARTENZA

### La situazione attuale

L'organizzazione del lavoro del personale ATA, in seguito all'emergenza epidemiologica e all'applicazione delle necessarie misure di sicurezza, ha subito un'inattesa modifica, con un accrescimento di responsabilità e [nuovi compiti](#) e con l'attribuzione di modalità di lavoro inedite non previste dal contratto.

Questa modifica improvvisa nello svolgimento del lavoro ha contribuito in maniera decisiva e sostanziale alla funzionalità della scuola e sarà di fondamentale importanza anche ai fini della ripresa in sicurezza dell'attività scolastica in presenza a settembre.

La situazione del tutto inedita, in cui si sono trovate le scuole, ha reso ancora più evidente la centralità del lavoro ATA che ha consentito l'espletamento di un servizio pubblico essenziale per il Paese, nonostante il *lockdown*.

Durante questo periodo di emergenza, è stato di fondamentale importanza l'impiego, seppur con diversi aspetti di criticità, del lavoro agile svolto dai Dsga, Facenti funzione, Assistenti amministrativi e Assistenti tecnici (soprattutto quelli di informatica), previsto anche nella scuola, al fine di poter conciliare due esigenze fondamentali: la rarefazione delle presenze e il distanziamento nei luoghi di lavoro per contenere il contagio, e la prosecuzione dello svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, anche rispetto alla gestione dell'emergenza.

Il personale ATA si è trovato, all'improvviso e senza una preparazione specifica, all'interno di un processo di lavoro completamente diverso da quello previsto dal contratto, che è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella scuola e ha rappresentato la condizione imprescindibile per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio scolastico.

Anche la funzione del profilo di Collaboratore scolastico è stata di fondamentale importanza per la scuola nel garantire tutte le attività indifferibili e lo sarà anche in questa terza fase, dal momento che i cosiddetti servizi "ausiliari" sono di supporto alla didattica e sono indispensabili a tenere salubri gli ambienti scolastici per prevenire il pericolo di nuovi contagi, a controllare la sicurezza dei luoghi, per evitare i possibili rischi al benessere e all'incolumità delle persone che frequentano la scuola e il controllo degli adulti che vi accedono.

Il decreto "agosto" sembra precludere la possibilità per il personale della scuola di poter prestare il lavoro in forma agile anche se tale modalità lavorativa potrà essere agita ugualmente non appena sarà attuata la sequenza contrattuale tra Ministero dell'Istruzione e sindacati scuola come previsto dal protocollo sicurezza del 7 agosto 2020.

### Le nostre valutazioni

È importante mettere subito sul binario operativo la sequenza contrattuale per definire le modalità di svolgimento del lavoro agile del personale ATA anche e soprattutto per offrire garanzie di tutela della salute e di continuità di reddito per coloro che fino a marzo scorso pur da "lavoratori fragili" effettuavano comunque la propria prestazione lavorativa, ma che ora con la ripresa delle attività didattiche in presenza sarebbero esposti più di altri al contagio da Covid-19. Per questo siamo impegnati a rivendicare il puntuale e tempestivo rispetto degli impegni assunti con le OO.SS. il 7 agosto scorso in sede di sottoscrizione del protocollo sulla sicurezza.

Inoltre è fondamentale incrementare l'organico e ricoprire tutti i posti liberi con la stabilizzazione di tutti i profili ATA (andando oltre il *turn over*), anche trasformando in organico di diritto i posti concessi ogni anno in organico di fatto (circa 10.000), dal momento che, ai fini di una ripresa delle attività scolastiche a settembre, sarà necessaria un'interazione sempre più stringente fra didattica e prestazioni di lavoro amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo in modo continuo ed efficace tutti gli adempimenti amministrativi e contabili; l'igiene frequente, la salubrità e la sicurezza degli ambienti scolastici; l'approvvigionamento e la distribuzione giornaliera dei dispositivi di protezione e di igiene personale; la vigilanza sugli alunni nelle classi suddivise e agli accessi; l'assistenza degli alunni con disabilità; la riorganizzazione degli spazi in modo da garantire

il distanziamento; la gestione e il potenziamento della didattica digitale, se occorre anche a distanza (anche per le segreterie scolastiche); l'applicazione corretta dei protocolli di sicurezza.

In questa particolare situazione, è stata e sarà ancora indispensabile la funzione degli Assistenti tecnici ma, oltre ai 1.000 posti temporanei che siamo riusciti ad ottenere nella prima fase emergenziale, occorre estenderne la presenza in modo da coprire le esigenze di tutte le scuole del primo ciclo (circa 5.000, compresi i CPIA).

Inoltre, è necessario bandire il concorso riservato con procedura semplificata per gli Assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio come facenti funzione di Dsga.

In generale, queste misure dovranno andare di pari passo con maggiori investimenti *ad hoc*, in modo da dotare le scuole di organici, risorse e strumenti che serviranno a far fronte alle aumentate esigenze dettate dall'emergenza epidemiologica.

L'altra leva per la ripartenza dovrà essere la formazione in ingresso che, come l'aggiornamento costante in servizio, soprattutto, nel campo delle competenze digitali e delle innovazioni tecnologiche, si dimostra essere, ancora una volta, un elemento strategico e distintivo per acquisire le conoscenze e abilità indispensabili allo svolgimento della propria professione.

### **Le indicazioni per le scuole**

Per la puntuale attuazione delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento dell'epidemia e per garantire l'avvio dell'anno scolastico (firmato il 6 agosto 2020), è fondamentale che le scuole realizzino una precisa ricognizione dei bisogni, formalizzando le proprie esigenze e inviando richieste circostanziate all'Ufficio Scolastico regionale di competenza sul fabbisogno di personale aggiuntivo. La ripresa della scuola avrà bisogno, non solo di un numero maggiore di figure ATA, ma anche di modelli organizzativo-gestionali che tengano conto di quanto emerso durante l'emergenza sanitaria, al fine di assicurare un servizio istituzionale, in cui sia garantita la piena tutela alla salute e alla sicurezza per tutte le componenti della comunità scolastica.

Sulla base della traccia di quanto convenuto nel Protocollo per la sicurezza (vedi paragrafo 1), dovrebbe prendere l'avvio un provvedimento specifico solo sulla scuola, come stiamo chiedendo da tempo.

## **13. TAVOLO TEMATICO SULLA VALORIZZAZIONE E REVISIONE DEI PROFILI ATA**

### **La situazione attuale**

Il lavoro istruttorio sulla revisione e valorizzazione delle professionalità ATA, intrapreso dalla Commissione paritetica all'Aran (previsto dall'art. 34 del CCNL 2016-2018), a distanza di due anni, non ha ancora concluso il suo iter. Ha tuttavia conosciuto una certa accelerazione negli ultimi mesi attraverso la elaborazione di una posizione unitaria delle organizzazioni sindacali e un confronto fattosi più serrato con gli esponenti ARAN (vedi seminari di luglio organizzati dalla FLC CGIL).

Allo stato attuale questo lavoro preparatorio dovrà essere ridefinito, tenuto conto delle accresciute responsabilità, competenze e carichi di lavoro odierni, derivati anche dallo stato di emergenza sanitaria, che hanno consentito la funzionalità della scuola in questi sei mesi e che permetteranno la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza a settembre.

Pertanto, l'Aran, assieme ai sindacati, dovrà farsi interprete della richiesta di maggiore professionalità dei profili ATA, della loro evoluzione e del loro ruolo educativo. Le recenti esperienze di lavoro inedite andranno tenute nella dovuta considerazione e riconosciute contrattualmente nel lavoro istruttorio, avviato all'Aran.

### **Le nostre valutazioni**

Oggi più che mai, questo lavoro preparatorio sulla revisione innovativa dei profili, dovrà essere uno strumento idoneo a rispondere alle trasformazioni subite negli anni dalle professionalità amministrative tecniche e ausiliarie della scuola e a quelle dell'attuale momento storico e sociale, riconoscendo la veste "educazionale" del lavoro ATA, non riscontrabile in nessun altro ambito della pubblica Amministrazione e che il Contratto 2016-2018 ha voluto ben incorniciare nel concetto di "Comunità educante".

In questo perimetro vanno inquadrati la revisione e l'innovazione dei profili, la valorizzazione delle professionalità, il riconoscimento contrattuale delle responsabilità, delle competenze e dei carichi di lavoro. Ed anche la rivalutazione di uno stipendio adeguato che supporti la funzione effettivamente svolta.

Perciò, questa dovrà essere l'occasione per superare le problematiche ancora irrisolte, da affrontare con modelli di lavoro più rispondenti alla complessità e alla responsabilità delle mansioni attualmente svolte: ci aspettiamo sistemazioni non episodiche o emergenziali, o semplici operazioni di *remake*, bensì un'accurata e concreta innovazione dell'attuale sistema di classificazione, per inquadrare in modo coerente e più dinamico i contenuti professionali specifici di ciascun profilo.

In questa direzione dovrà andare lo sviluppo delle attuali cinque aree professionali, introducendo un sistema di dinamizzazione di carriera oggi inesistente.

Le Aree A ed As devono essere viste, rispettivamente, come profilo di ingresso e profilo di progressiva destinazione per i Collaboratori scolastici che acquisiscano esperienza, intesa anche come anzianità di servizio e in seguito a formazione, sia per l'ingresso al profilo che per la sua progressione. Va prevista, inoltre, l'attivazione dell'Area C come area specifica di coordinamento per i profili di Assistente amministrativo e di Assistente tecnico, il cui riempimento progressivo potrebbe essere utile anche a risolvere il problema della sostituzione del Dsga, oggi regolata da diversi istituti contrattuali di livello nazionale, regionale e di scuola.

La profonda trasformazione del lavoro amministrativo/tecnico/ausiliario, il coordinamento dell'assetto organizzativo e di gestione del servizio istruzione, alla quale i Dsga e i Facenti funzione danno un contributo professionale notevole, richiede una revisione qualitativa della loro funzione, con l'obiettivo di avviare, da una parte, un processo innovativo rivolto a dare più dinamismo e riconoscimento a questa specifica e complessa figura che deve essere in continua interazione, non solo con tutto il personale scolastico, ma anche con i soggetti esterni, e dall'altra, di assicurare un efficace ed efficiente servizio scolastico e di affiancamento del Dirigente nella *governance* dei servizi generali e amministrativi in appoggio alla didattica, in qualunque forma si presenti.

Tutto questo però non è sufficiente se non viene correlato a interventi strutturali e di ampio raggio, a partire dagli investimenti, poiché le risorse per chi lavora a scuola non possono essere solo legate all'andamento dell'economia, ma ai suoi bisogni reali e alla funzionalità del sistema, affinché possano trovare soluzione molte delle questioni ancora irrisolte, a partire dagli organici, dal reclutamento e dalla formazione in ingresso.

Un rinnovamento di questo genere sarà utile non solo alla categoria, ma alla scuola nella sua interezza.

La realizzazione concreta del diritto allo studio degli alunni e delle alunne, nonché dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti nel sistema, è direttamente correlata all'organizzazione scolastica del personale ATA che rende possibile l'espletamento del loro concreto esercizio. Per la FLC CGIL, l'obiettivo di questa discussione sarà una proposta dalla quale dovranno scaturire valide indicazioni operative per il successivo tavolo di contrattazione nazionale, in vista di un auspicabile, quanto dovuto, rinnovo del contratto di lavoro.

## 14. L'ORGANICO AGGIUNTIVO

### La situazione attuale

Il Decreto Rilancio, convertito con la [legge 77/20](#), ha stanziato 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 al fine di attuare misure per prevenire il rischio epidemiologico nelle scuole statali in relazione all'avvio dell'a.s. L'Ordinanza Ministeriale 83/20 ha stabilito l'impiego di dette risorse per attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e ATA dalla data di inizio fino al termine delle lezioni, anche derogando, nei soli casi necessari, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/2009.

Con Decreto Interministeriale (5 agosto 2020) i fondi sono stati ripartiti **agli USR secondo questi criteri:**

- *una quota pari al 50% in relazione al numero degli alunni;*
- *la rimanente quota del 50% proporzionalmente sulla base delle necessità rilevate dagli USR stessi.*

Il DL "agosto" ha inoltre stanziato, in aggiunta a quelli già finanziati con la legge 77/20, ulteriori 368 milioni di euro nell'anno 2020 e 552 milioni di euro nell'anno 2021 con la medesima finalità di incrementare l'organico, nonché per consentire la sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza. La ripartizione sarà definita da un successivo decreto ministeriale.

Questi contratti saranno interrotti nel caso la diffusione dell'emergenza richieda la sospensione delle attività didattiche (legge 77/20, art. 231-bis co.1 lett.b: "**In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo**").

Per quanto riguarda il personale ATA, in applicazione dell'art. 230-bis della legge 77/20 (DL Rilancio), è prevista una dotazione organica aggiuntiva di **1.000 assistenti tecnici informatici a tempo determinato** per le scuole del primo ciclo e CPIA, con contratto fino al 31 dicembre 2020 al fine di sostenere la funzionalità della strumentazione e supportare l'utilizzo delle piattaforme per la didattica digitale. La ripartizione del contingente assegnata agli Uffici Scolastici Regionali si basa sul numero di **alunni presenti** nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

### Le nostre valutazioni

Riteniamo positivo lo stanziamento di risorse (quasi 2 miliardi) che riconosce la necessità di un organico aggiuntivo, dando soddisfazione a una nostra forte rivendicazione politica.

Abbiamo sottolineato tuttavia che **le risorse messe in campo non sono ancora sufficienti** all'attivazione di classi con numeri limitati alunni (in alcuni casi, veri e propri sdoppiamenti), misura indispensabile per garantire la sicurezza del distanziamento e un maggiore controllo negli spostamenti dentro e fuori dalle aule, oltre a consentire una didattica più efficace nel rilevamento dei bisogni individuali.

Sicuramente illogica la norma del DL Rilancio che prevede la risoluzione anticipata del contratto in caso di sospensione delle lezioni: verrebbero meno i criteri per cui questo organico è assegnato e soprattutto la continuità didattica proprio in una fase in cui la richiesta di inclusione è più alta.

Quanto agli assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo, altra storica battaglia della FLC CGIL, riteniamo sbagliato limitarne i contratti all'anno 2020, mentre andrebbero prorogati almeno fino al termine delle lezioni. Abbiamo contestato la disposizione ministeriale che affida la gestione del personale dall'USR alle scuole polo, dal momento che il dettato normativo richiama a una diretta possibilità di nomina da parte degli istituti, senza alcuna mediazione.

### **Le indicazioni per le scuole**

Considerato che la rilevazione del fabbisogno per la richiesta di organico aggiuntivo da parte dei Dirigenti scolastici è avvenuta durante l'estate, è importante che a livello di istituto siano avviate fin dall'inizio di settembre le relazioni sindacali previste dal CCNL: la dovuta informativa sull'organico (modificato, integrato, aggiuntivo...) e il confronto su tutti i temi che attengono l'organizzazione del lavoro anche in virtù delle risorse professionali implementate.

Necessario programmare un piano di incontri sui capitoli dei finanziamenti pervenuti (non tutti certi già da ora) per cominciare a definire le disponibilità economiche e le possibili finalizzazioni.



## **15. IL PUNTO SU REGOLAZIONE DIDATTICA A DISTANZA, RISORSE DI SCUOLA, DECRETO "AGOSTO"**

### **La regolazione della didattica a distanza**

A causa della chiusura delle scuole, resasi necessaria per fronteggiare l'epidemia da coronavirus, la didattica in presenza è stata di fatto sostituita dalla didattica a distanza, ritenuta l'unico modo per dare continuità all'attività di insegnamento.

Questa modalità di fare lezione ha però comportato una serie di problemi in termini di funzionalità ed efficacia delle attività a causa dei forti limiti nella disponibilità e nella capacità da parte di studenti e di docenti di utilizzare a fini didattici la strumentazione tecnologica necessaria.

Per affrontare questa necessità il Ministero dell'Istruzione ha fornito alle scuole poche e inadeguate indicazioni. Sul piano dell'organizzazione e della metodologia didattica si ricorda la molto discutibile e criticata [nota dipartimentale 388 del 17 marzo 2020](#), dal titolo "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza". Invece nessuna indicazione è stata fornita riguardo alla prestazione di lavoro, agli orari, agli impegni dei docenti, con la conseguenza che questi aspetti sono stati gestiti in maniera del tutto improvvida, comportando per gli insegnanti carichi di lavoro e obblighi di servizio spesso impropri ma soprattutto privi di ogni regolazione condivisa con le organizzazioni sindacali.

Si ricorda, infatti, che in base alla normativa vigente, la prestazione di lavoro del personale scolastico, come di tutti i lavoratori pubblici, deve essere regolata mediante un contratto nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali oltre che dal datore di lavoro pubblico. Mentre l'attività di insegnamento in presenza trova la sua regolazione nel contratto di comparto attualmente vigente, così non è per la didattica a distanza che pertanto necessita di una specifica negoziazione contrattuale finalizzata a disciplinare diritti e doveri del docente (orario di insegnamento, periodo di svolgimento delle attività, attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, ecc.).

L'esigenza di regolare questa materia è ancor più urgente alla luce della pubblicazione in data 7 agosto 2020 del Decreto Ministeriale 89 con allegate le "Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata" (ovvero sulla didattica a distanza) che fornisce alle istituzioni scolastiche le indicazioni operative qualora si rendesse necessario rinunciare nuovamente alle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Sui contenuti specifici di questo decreto si rinvia all'apposita scheda presente in questo fascicolo. Ciò che preme evidenziare è che il Ministero con questo decreto, nel tentativo di disciplinare la materia da un punto di vista metodologico-didattico (con esiti ancora una volta piuttosto discutibili), interviene unilateralmente anche su aspetti che hanno immediata ricaduta sulla prestazione di lavoro dei docenti e che pertanto dovrebbero essere oggetto di specifica negoziazione contrattuale.

A questo punto, appare opportuno rilevare che la stessa norma (legge 41 del 6 giugno 2020 di conversione del DL 22/20) all'art. 2 c.3 ha sancito non solo che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, ma ha anche stabilito (sempre allo stesso art. 2 comma 3-ter) che questa materia sia regolata contrattualmente. Infatti, afferma che:

*"Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca»".*

A rafforzare questo assunto è intervenuto il "Protocollo nazionale" sulla ripartenza delle attività scolastiche in sicurezza sottoscritto lo scorso 6 agosto 2020 tra Ministero dell'Istruzione e organizzazioni sindacali nel quale si conviene:



*"- sull'importanza di avviare, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell'Istruzione al fine di attuare l'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;"*.

In ragione di tutto ciò, come FLC CGIL, siamo fortemente impegnati a regolare contrattualmente questa materia prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. E questo non perché siamo fautori della sostituzione delle lezioni in presenza con quelle a distanza, ma perché riteniamo che, qualora ragioni di forza maggiore dovessero imporre la sospensione delle attività in presenza, l'eventuale ricorso alle attività a distanza avvenga in una condizione di rispetto dei diritti dei docenti oltre che nel rispetto del diritto all'istruzione degli studenti.

Tra i temi che dovranno essere oggetto di regolazione ci sono: l'orario di lavoro, le attività pertinenti la prestazione di lavoro, il rapporto tra attività sincrone e asincrone, gli strumenti di lavoro, il luogo di lavoro, la formazione, la riservatezza e la privacy, la salute e la sicurezza.

### **La contrattazione sulle risorse del fondo del MOF**

La contrattazione nazionale integrativa per la definizione dei criteri di riparto alle istituzioni scolastiche delle risorse del fondo del MOF (ovvero le risorse per retribuire le attività accessorie di docenti e ATA) è stata avviata entro la fine di luglio 2020 con lo scopo di chiudere quanto prima l'accordo e poter comunicare alle scuole l'ammontare delle risorse loro spettanti in tempo utile per l'avvio del nuovo anno scolastico.

Nel frattempo, il Governo ha disposto lo stanziamento di ulteriori risorse a integrazione del fondo del MOF per consentire alle scuole di far fronte meglio alle esigenze organizzative e didattiche di ripresa delle attività scolastiche in presenza e in condizioni di sicurezza per alunni e personale scolastico. Ciò ha determinato uno slittamento della trattativa nazionale che confidiamo possa comunque concludersi in breve tempo.

Le risorse aggiuntive sono previste:

- dal DL 104 (art. 32) del 14 agosto 2020 che ha stanziato complessivamente un finanziamento di circa 1 miliardo di euro. Poiché però queste risorse sono destinate a diversi obiettivi (si veda di seguito nella scheda) è necessario attendere uno specifico decreto congiunto Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze per conoscere il riparto tra le diverse finalità.
- dalla legge 41/20 (art. 1, c.9) che ha stabilito che una metà delle risorse risparmiate nello svolgimento degli esami di stato con i soli commissari interni debba essere destinata a retribuire le attività di recupero degli apprendimenti, mentre la restante parte è assegnata alle scuole per il funzionamento ordinario. Di recente è stato comunicato che i risparmi ammontano a 4,8 milioni di euro.

Va inoltre sottolineato che da quest'anno le scuole e la contrattazione integrativa potranno disporre pienamente delle risorse dell'ex bonus docenti. Queste infatti confluiscono a pieno titolo nel fondo complessivo a disposizione delle scuole per la contrattazione integrativa (in applicazione del comma 249 della legge 160/19). Dette risorse (circa 147 milioni di euro) dovranno essere ripartite tra il personale docente, educativo e ATA per retribuire le attività e gli impegni aggiuntivi del personale secondo i criteri stabiliti nel contratto di scuola (ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2007).

### **I contenuti del decreto "agosto" (DL 104 del 14 agosto 2020)**

Il Governo, con il decreto "agosto", ha stanziato risorse aggiuntive a favore del sistema scolastico per una cifra superiore a 1 miliardo di euro. Queste risorse si sommano a quelle stanziate nelle scorse settimane in particolare con il decreto "rilancio" e che ammontano anch'esse a più di 1 miliardo di euro.

Il Governo, dopo numerose proteste e iniziative sindacali, ha finalmente approvato questi stanziamenti consistenti che permetteranno alle scuole di adottare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e garantire la ripresa delle attività scolastiche

in condizioni di sicurezza. Purtroppo, i finanziamenti aggiuntivi a favore delle scuole rischiano non solo di essere ancora insufficienti ma soprattutto tardivi, perché ormai è imminente l'avvio del nuovo anno scolastico.

Come FLC CGIL abbiamo fatto presente, per tempo e con forza, al Governo e all'opinione pubblica la necessità di risorse aggiuntive per assicurare alle scuole tutto l'ausilio necessario tanto che, per questo motivo, insieme alle altre OO.SS., abbiamo proclamato uno sciopero generale lo scorso 8 giugno.

Ora l'auspicio è che le risorse del decreto "agosto" siano immediatamente messe a disposizione delle scuole ancora alle prese con i problemi della ripartenza.

Vediamo nel dettaglio le finalità dei finanziamenti stanziati:

- 32 milioni nel 2020 e 48 milioni nel 2021 di trasferimenti agli enti locali per l'acquisizione di nuovi spazi e strutture edilizie da destinare all'attività didattica (anche mediante l'affitto di strutture temporanee) per le scuole che ne avessero bisogno al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. Parte di queste risorse potranno essere utilizzate anche per stipulare patti di comunità, ovvero accordi tra scuole e enti locali (o altri enti e associazioni del terzo settore) al fine di ampliare la permanenza a scuola degli studenti con attività ludiche, sportive, ricreative, ecc.
- 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021 per:
  - a) l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico (in aggiunta a quelli già finanziati con la legge 77/20), nonché per consentire la sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza;
  - b) l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (di cui all'articolo 40 del CCNL 2018 comparto istruzione e ricerca) anche per far fronte allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Un successivo decreto stabilirà la ripartizione tra le diverse finalità sopra indicate.

Il decreto "agosto" stanziava inoltre altre risorse di cui potrà beneficiare il sistema scolastico:

- all'art. 34 si prevede il "Rifinanziamento del Commissario Straordinario", ovvero l'incremento del fondo per le emergenze nazionali di cui si avvale il Commissario Arcuri per i suoi interventi a contrasto dell'emergenza epidemiologica. Tra questi sono inclusi anche quelli connessi all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisto dei banchi monoposto e delle mascherine chirurgiche;
- all'art. 48 si prevede un "Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane", ovvero un finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di proprietà di province e città metropolitane che solo per gli anni 2020 e 2021 è rispettivamente pari a 90 milioni e 215 milioni.

Al di fuori delle questioni economiche si segnala il comma 4 dell'art. 32 che prevede che le disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile previste dall'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 non si applichino al personale scolastico (su questo si veda la scheda su lavoro ATA e sulla didattica a distanza).